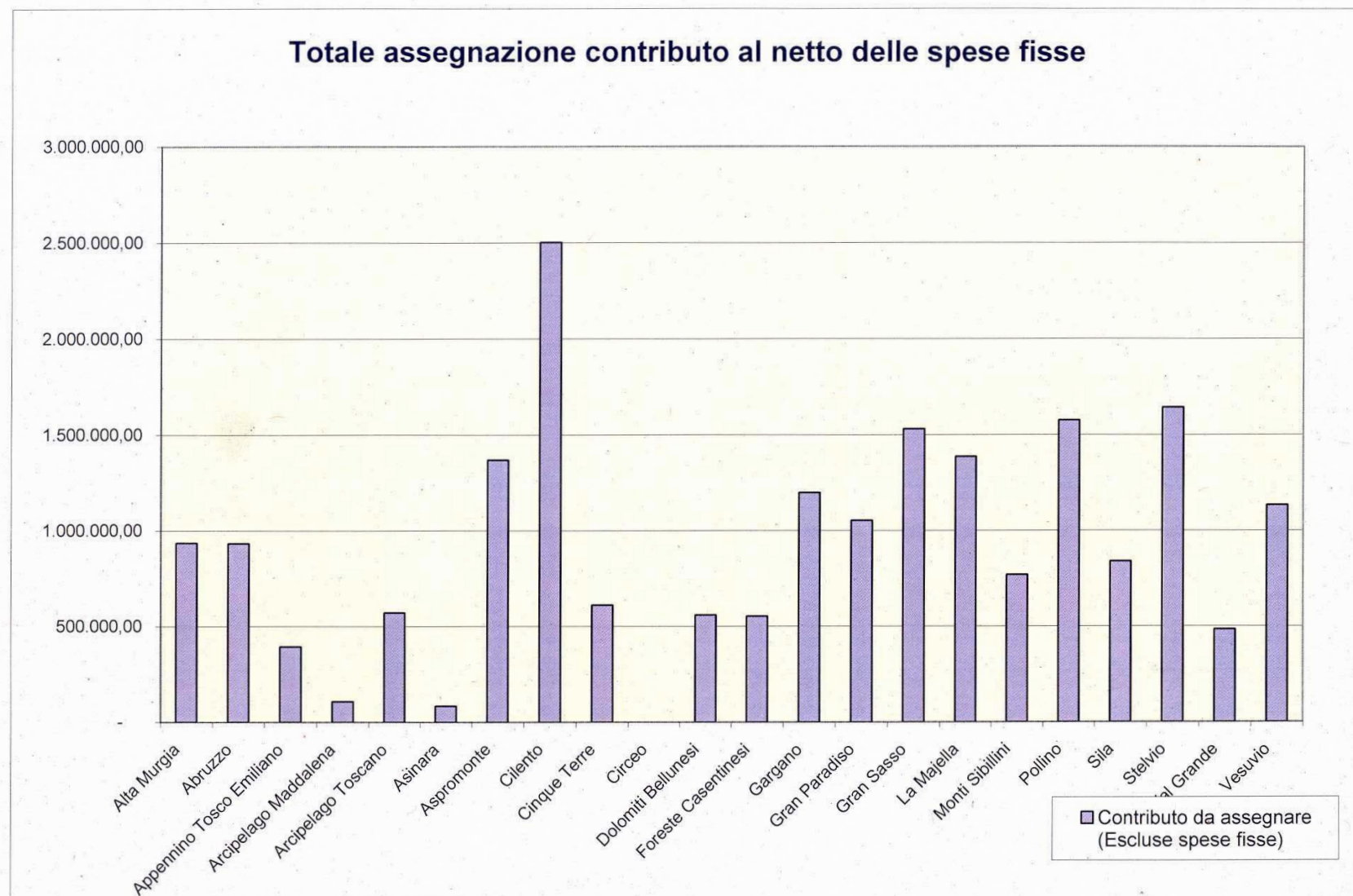
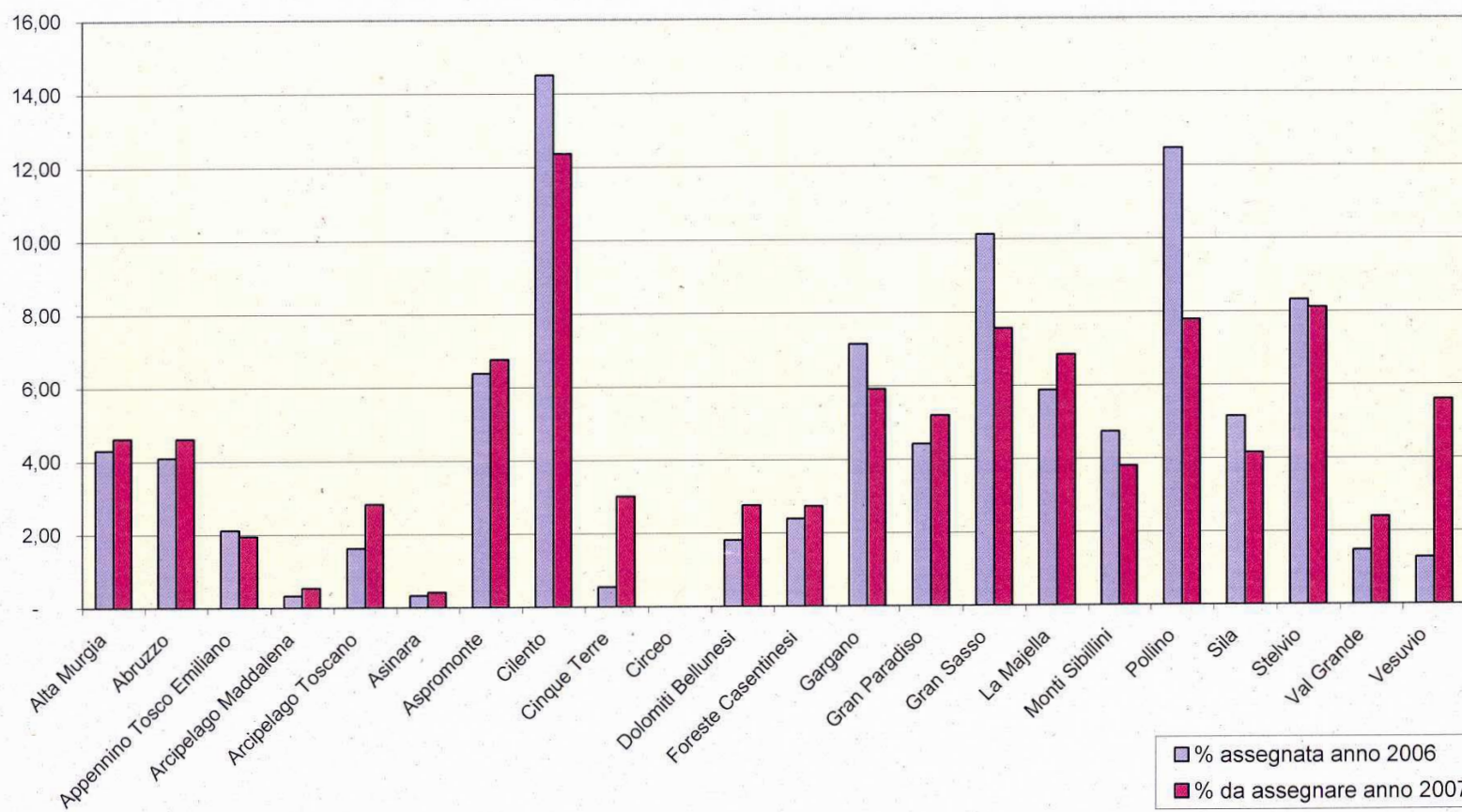
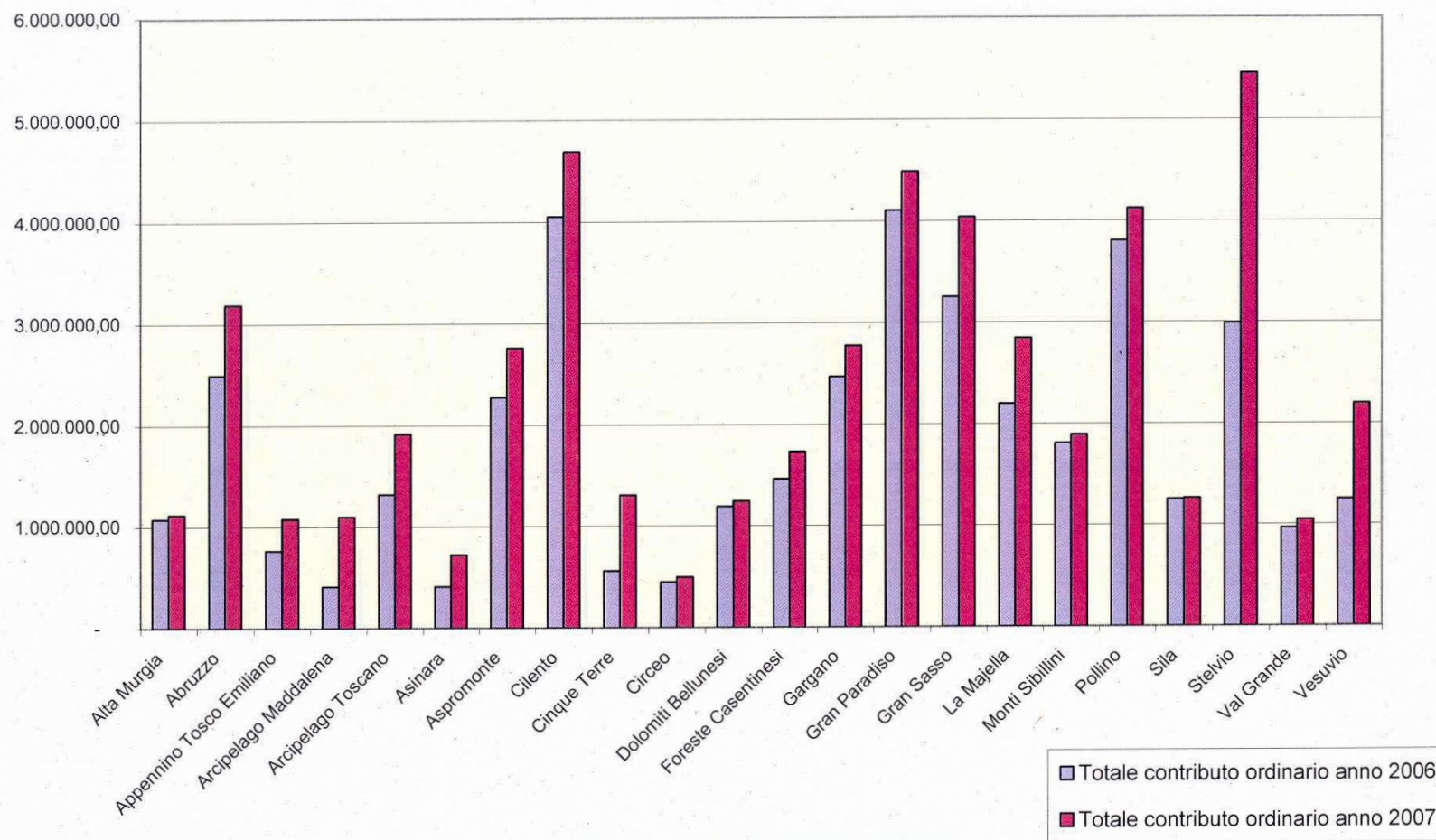




Assegnazione contributo al netto delle spese fisse - confronto 2006/2007

Totale assegnazione contributo ordinario - confronto 2006/2007

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Un primo decreto di riparto, prot. 1626, su cui si sono espresse le commissioni parlamentari, non è andato a buon fine essendo nel frattempo intervenuti tagli per euro 8.136.948,96 ex art. 1 commi 482 e 507 legge 296/2006.

Il successivo decreto di riparto prot. 2058 riporta gli stanziamenti effettivamente trasferiti rideterminati al netto dei tagli dei citati ex commi 482 e 507 della legge n. 296/2006, a valere sul capitolo 1551 -piano gestionale 1- dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2007 destinato ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, pari ad euro 61.384.287,02.

Si allega scheda sintetica riepilogativa (allegato 5).

In adesione alle riportate osservazioni della competente Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati - già espresse in precedenti esercizi finanziari - la somma assegnata per le cosiddette "Azioni nazionali", da trasferire agli Enti Parco considerati meritevoli di ricevere specifici finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero e rilancio dei propri territori, è stata ripartita nel **2007 tra tutti i parchi nazionali per impegni sblocco assunzioni (euro 994.200) e tra il P. N. d'Abruzzo per l'indennità dei guardiaparco (euro 153.607,48) e il P. N. Tosco Emiliano (euro 72.7811,82) (allegato 6)**. La legge n. 248/2005, art. 11 *quaterdecies* comma 7, ha previsto ulteriori contributi per il Parco d'Abruzzo Lazio e Molise e nel **2007** sono stati trasferiti euro 2.185.734,02 a valere sul capitolo 1554 (il finanziamento previsto prima dei tagli era di euro 2.500.000) (allegato 7).

Ai sensi della legge n. 344 del 1997, che ha previsto la loro istituzione, ai Parchi dell'Appennino Tosco-Emiliano, dell'Asinara, delle Cinque Terre e della Sila, è stata trasferita, come per gli anni 2005 e 2006, la somma di Euro 774.685,25 ciascuno, a valere sul capitolo 7219 (ex 7224) pg 1 (allegato 8).

A valere sullo stesso capitolo 7219 sono stati previsti finanziamenti: ai parchi nazionali, per complessivi euro 838.339,50 - pg 3 destinato agli investimenti nei parchi nazionali (allegato 8); all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per euro 437.146,80 - pg 4, fondi allo stesso destinati dall'art. 10, comma 1, della legge n. 179/2002 (Disposizioni in materia ambientale) (allegato 8); al Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano per euro 77.150,00 -pg 5 (allegato 8); al Parco nazionale del Pollino e del Circeo rispettivamente per euro 256.330,30 ed euro 500.000,00 - pg 6 (allegato 8).

Nell'ambito della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, che vede l'impegno dell'Italia per la conservazione di determinate caratteristiche di naturalità presenti sul proprio territorio, sono stati assegnati finanziamenti, agli Enti parco e/o a soggetti dagli stessi individuati, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi per un totale di euro

515.162,00 a valere sul capitolo 1617 (ex 1618) pg 3 (allegato 9), nonché dedicati alla sensibilizzazione e comunicazione relative alla detta Convenzione, per un totale di euro 1.008.800,00 sul capitolo 1619 pg 4 (allegato 10).

Sono stati inoltre finanziati interventi a parchi nazionali, enti locali e associazioni previsti da accordi di programma tra lo Stato e le Regioni attinenti alle attività a rischio sul capitolo dedicato 7082 per complessivi euro 6.645.022,06 (allegato 11).

Inoltre sono stati finanziati interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all'istituzione, alla promozione, al funzionamento e allo sviluppo sostenibile nei Parchi Nazionali per un totale di euro 907.500,00 a valere sul capitolo 7217 (allegato 12).

A valere sul capitolo 7313 destinato all'adeguamento delle strutture operative sono stati impegnati euro 7.500.000,00 e trasferiti euro 500.000,00 a favore dell'ICRAM, ai sensi della legge n. 308/2004 (allegato 13).

ALTRI PARCHI EX LEGE 394/91

La legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, l'istituzione del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna (art. 114 comma 10), del Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e del Parco museo delle Miniere dell'Amiata (art. 114 comma 14), prevedendo al contempo un finanziamento

- per il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna, di 3 miliardi di lire per il 2001 e, a decorrere dal 2002, quindi permanentemente, di euro 3.098.741,00 per ogni anno.
- per il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e per il Parco museo delle miniere dell'Amiata di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

La stessa legge 388/2000 ha previsto anche, all'art. 115, al fine di conservare e valorizzare il geosito di Pietraroja con l'individuazione dei siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici di rilevanza scientifica, culturale e ambientale ad esso connessi, l'istituzione dell'Ente geopaleontologico di Pietraroja, in provincia di Benevento, autorizzando un finanziamento di 500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001.

Come già indicato e riportato nell'allegato 5) per il Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e per il Parco museo delle Miniere dell'Amiata si è provveduto in sede di riparto dei contributi ordinari destinato agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri

organismi di cui al capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2005 e per l'anno 2006.

Per quanto riguarda invece i fondi necessari per il funzionamento del parco geominerario storico ambientale della Sardegna e l'Ente geopaleontologico di Pietraroja per l'anno 2007 sono stati assegnati finanziamenti rispettivamente di euro 2.709.209,45 e di euro 225.767,96 a valere sul capitolo 1531 (allegato 14).

3. LE AREE MARINE PROTETTE

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati. La 979/82 individuava inoltre un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente. In base alla 394/91, le aree protette marine sono state istituite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, mentre l'istruttoria preliminare è rimasta di competenza della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

La legge 24 dicembre 1993 n. 537 ha trasferito al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato quindi disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare ed istituita la Segreteria tecnica per le aree marine protette, che ne ha assunto i compiti di istruttoria preliminare per l'istituzione e l'aggiornamento

delle aree marine protette. La stessa legge ha individuato una nuova area marina di reperimento e ha previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge 23 marzo 2001 n. 93 ha eliminato, per l'istituzione di aree marine protette, il concerto con il Ministro della marina mercantile, già soppresso nel 1993.

La legge 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, le aree marine protette sono quindi istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

Il procedimento ha inizio con la redazione degli studi conoscitivi preliminari, affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spesso con il contributo operativo e finanziario degli enti territoriali interessati, ad università ed istituzioni scientifiche impegnati sul campo. Successivamente, viene avviata l'istruttoria preliminare della segreteria tecnica per le aree marine protette, svolta attraverso un percorso partecipato, che prevede consultazioni tecniche con le amministrazioni interessate e, tramite quest'ultime, con gli operatori del settore socio-economico.

3.1 Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 23 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini. Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, e che sono oggetto di procedimenti in corso per l'istituzione di aree marine protette, il totale sale a 28, oltre la metà delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

L'estensione totale dei fondali e delle acque tutelati dalle 23 aree marine protette istituite e dai 2 parchi sommersi raggiunge i 200.431,53 ettari. Considerando anche i 2 parchi nazionali dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago Toscano (71.812 ettari), le oasi blu (18 ettari), le riserve regionali con aree di tutela a mare (1.284 ettari) e soprattutto il Santuario

internazionale dei mammiferi marini (altri 2.557.258 ettari di acque territoriali italiane), il totale del mare e dei fondali protetti ammonta a 2.830.803,93 ettari, mentre considerando i chilometri di costa protetta si supera abbondantemente il 10% dello sviluppo costiero italiano.

Precedentemente all'emanazione della legge 394/91 erano già state istituite 7 aree marine inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della Legge 979/82 e successivamente affidate in gestione ai sensi della L. 394/91: Isola di Ustica (1986), Miramare (1986), Isole Tremiti (1989), Isole Ciclopi (1989), Torre Guaceto (1991), Isole Egadi (1991), Capo Rizzuto (1991).

Successivamente all'emanazione della legge 394/91 e 426/98, sono state istituite 9 aree marine già inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della legge 979/82: Isole di Ventotene e Santo Stefano (1997), Cinque Terre (1997), Punta Campanella (1997), Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre (1997), Porto Cesareo (1997), Tavolara - Punta Coda Cavallo (1997), Portofino (1998), Capo Caccia – Isola Piana e Isole Pelagie (2002).

Nello stesso periodo sono state istituite 4 aree marine inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento della legge 394/91: Capo Carbonara (1998), Secche di Tor Paterno (2000), Capo Gallo – Isola delle Femmine (2002) e Isola dell'Asinara (2002).

Infine nel 2005 è stata istituita l'area marina protetta Plemmirio, inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 93/2001.

Nel 2002 sono stati istituiti i 2 parchi sommersi, inseriti nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 388/2002, di Baia e di Gaiola.

Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la Legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

Nel 2004 è stata istituita l'AMP del Plemmirio (Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco), e nel 2007 quelle dell'Isola di Bergeggi e del Regno di Nettuno (Ischia, Procida e Vivara).

Nell'allegato 15 si riporta l'elenco di tutte le aree marine protette e del relativo provvedimento istitutivo.

In corso di istituzione

Attualmente, sono in corso le procedure istitutive in 20 delle restanti aree comprese negli elenchi di reperimento.

4 sono di imminente istituzione: Secche della Meloria, Costa degli Infreschi e della Masseta, S. Maria di Castellabate, , Torre del Cerrano; i relativi decreti sono approntati per la definizione che potrà avvenire all'avvenuto reperimento delle risorse economiche necessarie. (le ultime disposizioni finanziarie hanno tagliato i fondi destinati all'istituzione delle aree marine protette).

Altre 5 sono con istruttorie tecniche in fase avanzata: Capo Testa - Punta Falcone, Costa del Monte Conero, Arcipelago Toscano, Costa del Piceno, Isola di Gallinara.

Le altre 10 aree marine protette in corso di istituzione, per alcune delle quali sono in fase di svolgimento gli studi conoscitivi propedeutici, sono: Golfo di Orosei - Capo Monte Santu, Isole Eolie, Isola di Pantelleria, Penisola Salentina (Otranto), Isola di Capri, Arcipelago di La Maddalena, Isole Pontine (Ponza, Palmarola e Zannone) e, avviate nel **2007**, Monte di Scauri (Riviera di Ulisse), Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone - Monti dell'Uccellina, , Costa di Maratea e Pantani di Vindicari.

Vi sono infine altre 7 aree marine di reperimento, previste dalla legge 394/91, per cui l'iter istitutivo non è ancora stato avviato: Capo Spartivento - Capo Teulada, Isola di S. Pietro, Grotte di Aci Castello, Capo Passero, Promontorio Monte di Cofano - Golfo di Custonaci, Stagnone di Marsala.

3.2 Modifiche, rettifiche e aggiornamenti

A partire dall'emanazione della L. 394/91, i decreti istitutivi di aree marine protette sono stati modificati, rettificati, integrati o aggiornati (in alcuni casi più di una volta) per meglio corrispondere alle finalità istituzionali di protezione ambientale, nel più dei casi sulla base di proposte formulate dagli organismi di gestione, di concerto con gli Enti locali e le Regioni: Isole Egadi (1993 - 1996), Portofino (1999), Capo Carbonara (1999), Punta Campanella (2000), Tavolara - Punta Coda Cavallo (2001), Capo Rizzuto (2002), Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre (1999 - 2003), Isole Ciclopi (2005), Cinque Terre (2005).

Sono state avviate le istruttorie di aggiornamento per 5 aree marine protette: Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre e Cinque Terre - alla fase conclusiva - Secche di Tor Paterno, Isole Ciclopi, Capo Carbonara.

3.3 Organismi di gestione - Commissioni di riserva

Organismi di gestione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle 26 aree marine protette esistenti, considerando 21 riserve marine, 2 parchi sommersi, 2 parchi nazionali con estensione a mare e 1 area di tutela internazionale.

- 7 Consorzi misti;
- 6 Comuni;
- 5 Enti Parco;
- 2 Capitanerie di Porto (provvisorio);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Commissioni di Riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, presso ogni Capitaneria competente è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca la Capitaneria di porto e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di Riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha inoltre stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva è nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell'ambiente
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)
- un esperto designato dalla associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente

In attuazione della norma citata, ai fini della ricomposizione delle Commissioni di tutte le aree marine protette, in data 25 gennaio 2008 è stato richiesto ai soggetti individuati dalla legge di designare i propri rappresentanti.

Relativamente alle Commissioni di Riserva delle Aree Marine protette, situate nel territorio della Regione Sicilia, in data 7 marzo 2001 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente che si impegna a nominare i propri esperti nella Commissione sulla base di terne di nominativi proposte dalla Regione.

Responsabili delle Aree

Sono state predisposte note e circolari riguardanti le funzioni del Responsabile dell'AMP ed i contratti tra detto Responsabile e l'Ente Gestore dell'AMP.

Si è provveduto all'esame e alla approvazione dei contratti.

3.4 Regolamenti

L'articolo 27, comma 3, lett d) della legge 31 dicembre 1982 n. 979 dispone che il decreto di istituzione della area marina prevede, fra l'altro, la sua regolamentazione con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

L'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone che il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo di una area marina sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare. Tale regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere della Commissione di riserva.

L'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare, sia approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

(Il concerto con il Ministro della marina mercantile, previsto dalle citate disposizioni, è successivamente venuto meno per effetto dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, che ha trasferito le funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino al Ministero dell'ambiente. Il venir meno del concerto è stato inoltre confermato dall'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha esplicitamente soppresso il concerto previsto dall'art. 18, della legge 12 dicembre 1991, n. 394, nella fase istitutiva dell'area marina protetta).

(La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha trasferito le relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e, in particolare alla Segreteria Tecnica Aree Protette Marine istituita presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per provvedere alla istruttoria preliminare all'istituzione e all'aggiornamento delle aree marine protette, al supporto nella gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi).

Sulla base delle disposizioni del decreto istitutivo, le attività consentite in un'area marina protetta, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, possono essere soggette a regolamentazioni e discipline da parte dell'ente gestore, con carattere di provvisorietà, nelle more della predisposizione del regolamento. Anche su tali regolamentazioni provvisorie è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione di riserva.

Tale prassi, consolidatasi negli anni sulla base delle esperienze gestionali, ha portato all'emanazione di discipline provvisorie nelle aree marine protette di Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Torre Guaceto, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Capo Caccia, Asinara, Isole Pelagie e Plemmirio.

Nuovo orientamento della Corte dei Conti in merito alla procedura

In sede di controllo di legittimità degli schemi di decreto istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", predisposti nel 2005, la Corte dei Conti è intervenuta ricusando il visto ai detti provvedimenti rilevando, nell'adunanza del 18 maggio 2006, la violazione dell'art. 19, comma 5, della legge. 394/1991, in quanto, nei detti decreti istitutivi sono previste deroghe ai divieti elencati all'art. 19 comma 3 della legge, deroghe da prevedersi invece nel Regolamento di cui all'art. 19 comma 5. (vedi nota piè di pagina)

Precedentemente alla interpretazione della Corte, in adempimento a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lett. d), della legge 979 del 31.12.1982, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire le aree marine protette dettando, già nel decreto istitutivo, una prima regolamentazione di carattere provvisorio (in quanto seguiva o doveva seguire il regolamento di esecuzione di cui ai commi 6 e 7 art. 28 stessa legge), in attesa della predisposizione e

dell'adozione del Regolamento, rispondendo alla duplice esigenza di modulare i divieti e le attività consentite in funzione delle caratteristiche proprie dell'area e di poter esporre con efficacia l'istruttoria preliminare per l'istituzione al confronto con gli enti locali.

L'Organo di controllo ritiene oggi che il provvedimento amministrativo da seguire debba invece prevedere due distinti ed autonomi provvedimenti:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di adozione del Regolamento dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) - contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991.

Successivamente, il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, esprimendo parere favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", ha formulato alcune osservazioni, richiedendone il recepimento nel testo, in particolare precisando che esiste un duplice livello di regolamentazione dell'area marina protetta:

- 1) il regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario, ex art. 19, comma 5, della legge n. 394/91 che risponde ai requisiti dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (atto normativo da sottoporre al parere del Consiglio di Stato);

Nota : "violazione dell'art. 19, comma 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, in quanto, in sede di istituzione delle aree marine protette, sono state apportate (cfr. art. 7 dei DD. MM.) deroghe alla tassativa elencazione dei divieti da osservare nelle aree marine contenuta nell'art. 19, comma 3, della predetta legge quadro. Deroghe queste che, ad avviso dell'Ufficio, devono trovare la propria disciplina nell'apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previsto dal comma 5 del citato articolo di legge".

- 2) il regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore previo parere della Commissione di riserva e da approvarsi da parte del Ministero dell'ambiente, al fine di verificarne la conformità al Regolamento e ad altre disposizioni normative vigenti (esso coincide nella sostanza con il "Disciplinare").

Pertanto, in adesione al nuovo orientamento della Corte dei Conti e alle osservazioni del Consiglio di Stato l'Amministrazione ha avviato l'adeguamento dei provvedimenti (decreto istitutivo e per il Regolamento di disciplina), già predisposti e la nuova formulazione per quelli in fase di predisposizione per le altre aree marine in corso di istituzione.

Conseguenza di questa diversa impostazione procedurale è che, al fine di garantire da subito la gestione dell'area marina istituita, e ancor più, in sede di istruttoria, i necessari accordi con gli enti territoriali e l'adesione delle popolazioni locali, possibili solo con la preventiva conoscenza della proposta di disciplina dell'area, diviene indispensabile che la predisposizione e l'adozione del decreto di istituzione dell'area marina siano contestuali alla predisposizione e adozione del decreto di Regolamento.

Contestualmente è stata avviata la procedura per l'approvazione dei Regolamenti di esecuzione e organizzazione, richiedendo agli enti gestori delle aree marine protette di predisporre una proposta di regolamento redatta sulla base di un regolamento tipo loro trasmesso e di sottoporla per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente, previa istruttoria tecnica di valutazione.

Sono stati già approvati i regolamenti di esecuzione ed organizzazione delle AMP Isole Pelagie, Portofino, Isola di Bergeggi, Torre Guaceto e Plemmirio e sono in fase di definizione quelli delle AMP di Capo Rizzuto, Miramare, Isole Tremiti, Asinara, Baia e Gaiola.

Si propone nell'allegato 16 una tabella riassuntiva della situazione aggiornata delle aree marine protette relativamente agli organismi di gestione, ai regolamenti di disciplina e di esecuzione e organizzazione.

Il protocollo tecnico sulla nautica da diporto sostenibile

A seguito degli accordi intercorsi il 9 ottobre 2006 nel corso del Salone nautico internazionale di Genova, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attivato un Tavolo tecnico permanente sulla nautica sostenibile presso il medesimo Ministero.

Il Tavolo, presieduto dalla Direzione Protezione della Natura, ha visto il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Reparto Ambientale Marino

delle Capitanerie di Porto presso questo Ministero, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di UCINA, AssoNautica, AssoCharter e AMI (Assistenza Mare Italia), in rappresentanza dell'utenza nautica, nonché di Legambiente, Marevivo e WWF Italia, in rappresentanza del mondo ambientalista.

L'oggetto delle attività del Tavolo tecnico è stata la definizione congiunta di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il settore della nautica, intesa non solo come diporto, ma anche come comparto della locazione e del noleggio, nelle aree marine protette.

L'obiettivo è stato l'introduzione della premialità ambientale per la nautica nelle aree marine protette, mediante l'adozione di una regolamentazione concepita ad hoc nei decreti ministeriali di istituzione e aggiornamento e nei regolamenti delle aree marine protette. A tal fine, essendo in corso in tutte le AMP la redazione dei nuovi Regolamenti o l'aggiornamento dei decreti istitutivi, è stato possibile avviare un processo di revisione delle regolamentazioni e delle zonazioni delle aree marine protette, che fornisca ai diportisti un quadro di regole uniformi, omogenee e condivise.

In particolare il Protocollo ha stabilito norme e criteri in materia di classificazione delle unità, accesso, sosta e velocità di navigazione nelle aree marine protette, attestazione del possesso di requisiti ecologici ("bollino blu") e segnalamenti marittimi, predisponendo una proposta di Regolamentazione per la nautica nelle aree marine protette.

Il protocollo tecnico sulla subacquea sostenibile

Nell'ambito delle iniziative di sistema attivate per le aree marine protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attivato un Tavolo tecnico di consultazione per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette presso il medesimo Ministero.

Il Tavolo, presieduto dalla Direzione per la Protezione della Natura, ha visto il coinvolgimento del Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto, dell'ICRAM, della Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri, di ADISUB, ASSOSUB, CIAS, CMAS, FIPSAS, HSA Italia, in rappresentanza delle principali Didattiche e Federazioni Nazionali ed Internazionali operanti in Italia, nonché di Greenpeace Italia, Legambiente, Lega Navale Italiana, Mareamico, Marevivo, Verdi Ambiente e Società e WWF Italia, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Finalità del Tavolo è stata la definizione congiunta di criteri, linee guida, standard di riferimento e proposte per il settore delle attività subacquee ricreative nelle aree marine protette.

Il Tavolo di consultazione ha consentito di definire proposte tecniche e regole di riferimento per le attività subacquee ricreative, basate su principi uniformi, da applicare a tutto il Sistema

delle aree marine protette nelle diverse fasi di istituzione, revisione e gestione delle stesse, nonché un Codice di Condotta nazionale da adottare nelle regolamentazioni delle AMP ed, auspicabilmente, su base volontaristica, anche all'esterno delle AMP.

L'obiettivo è stato quello di introdurre criteri di sostenibilità ambientale per le attività subacquee ricreative nelle aree marine protette, mediante l'adozione di una regolamentazione *ad hoc* da recepire nei Decreti ministeriali di istituzione e aggiornamento e nei Regolamenti delle aree marine protette. A tal fine, essendo in corso in tutte le AMP la redazione dei nuovi Regolamenti o l'aggiornamento dei Decreti istitutivi, è stato possibile avviare un processo di revisione delle regolamentazioni e delle zonazioni delle aree marine protette, che fornisca ai subacquei un quadro di regole uniformi, omogenee e condivise.

Il recepimento dei contenuti del presente Protocollo potrà avvenire attraverso:

1. l'adozione della proposta di Regolamentazione nei Decreti istitutivi e nei Regolamenti delle AMP;
2. l'emanazione di Direttive *ad hoc* da parte della Direzione per la Protezione della Natura del MATTM nei confronti dei soggetti gestori delle AMP, in particolare per l'adozione della proposta di Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative nelle AMP;
3. la stipula di specifici Accordi di Programma e Convenzioni con gli operatori del settore;
4. l'adozione, su base volontaristica, anche nel resto del territorio nazionale, del Codice di Condotta nazionale per le attività subacquee ricreative.

3.5 Attività degli Enti gestori

Nell'anno 2007 è stata attuata la sperimentazione del progetto "Efficacia della gestione delle AMP" (adaptive management) in cinque aree marine – Tavolara, Ciclopi, Miramare, Torre Guaceto, Sinis Isola di Mal di Ventre - con il WWF, coordinato dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. I soddisfacenti risultati ottenuti nelle cinque aree consentono di estendere a tutte le altre aree metodologia sperimentata; gli Enti Gestori che applicano gli indicatori per la verifica dell'efficacia della loro gestione consente all'Amministrazione un immediato riscontro circa l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse trasferite.

E' terminata la convenzione con il CONISMA per la raccolta e l'informatizzazione di tutti gli studi commissionati dal Ministero o dalle aree marine sulle materie riguardanti i fondali e le specie marine; il risultato ottenuto è la disponibilità della banca dati, allo stato consultabile in intranet, che entro il 2008 attraverso la creazione di un link sul sito del Ministero potrà essere consultata anche dai cittadini.